



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO l'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come sostituito dall'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che al comma 1 istituisce, a decorrere dall'anno 2013, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario;

VISTO il comma 3 del predetto articolo 16-bis che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle Regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 26 giugno 2013, n. 148, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle Regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1 del predetto articolo 16-bis;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2015 che ha modificato l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2013;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2017 recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, così come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 2015;

VISTO l'articolo 39, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in cui si prevede che "una quota del 20 per cento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello stato, agli oneri del trasporto pubblico locale per il periodo 2017-2020 sia riconosciuta a condizione che le Regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, abbiano certificato in conformità alla legge regionale di attuazione dell'Accordo tra il Governo e le Regioni, dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del proprio territorio, delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite e la predetta certificazione sia formalizzata tramite l'intesa in Conferenza Unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno";

CONSIDERATO che l'articolo 4, comma 3-ter, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 1080, ha modificato il predetto articolo 39, comma 1, sostituendo le parole: "per il quadriennio 2017/2020" con le seguenti parole: **"per l'anno 2017"** e sopprimendo le parole: "di ciascun anno";

CONSIDERATO, pertanto, che il disposto dell'articolo 39, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non si applica ai fini della ripartizione dello stanziamento relativo all'esercizio 2018 del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario;

VISTO l'articolo 27, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, che ha previsto che, nelle more del riordino del sistema della fiscalità regionale, secondo i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo sia rideterminata nell'importo di 4.789.506.000 euro per l'anno 2017 e 4.932.554.000 euro a decorrere dall'anno 2018;

CONSIDERATO che la legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" ha previsto all'articolo 1, comma 79, che la dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, è "incrementata di 500.000 euro per l'anno 2018, 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020" per consentire alle società di trasporto ferroviario di acquisire le "dotazioni di primo soccorso" atte a garantire il primo soccorso ai passeggeri in caso di emergenza;

CONSIDERATO che il riparto dell'importo di 500.000 euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della richiamata legge 27 dicembre 2017, n. 205, sarà effettuato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province, l'importo da ripartire con il presente decreto, è pari ad 4.932.554.000 euro;

CONSIDERATO che per mero errore materiale con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economie e delle finanze n.19 del 29 gennaio 2018, con il quale è stata ripartita ed erogata l'anticipazione dell'80 per cento dello stanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, per l'esercizio 2018, sono stati ripartiti ed impegnati ulteriori 399.900 euro;

CONSIDERATO che dell'errore materiale di cui sopra si tiene conto in sede di riparto ed erogazione definitiva dello stanziamento 2018;

VISTO l'articolo 27, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, che prevede il riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale sulla base dei seguenti criteri:

- a) suddivisione tra le Regioni di una quota pari al dieci per cento dell'importo del "Fondo nazionale" sulla base dei proventi complessivi da traffico e dell'incremento dei medesimi registrato, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, tra l'anno 2014 e l'anno di riferimento, con rilevazione effettuata dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Negli anni successivi, la quota è incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo;

- b) suddivisione tra le Regioni di una quota pari, per il primo anno, al dieci per cento dell'importo del Fondo in base a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di determinazione dei costi standard, di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Negli anni successivi la quota è incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo. Nel riparto di tale quota si tiene conto della presenza di infrastrutture ferroviarie di carattere regionale;
- c) suddivisione della quota residua del Fondo, sottratto quanto previsto dalle lettere a) e b), secondo le percentuali regionali di cui alla tabella allegata al decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 novembre 2014, in relazione ai livelli adeguati di servizio di cui al comma 6 che, a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sostituiscono le predette percentuali regionali, comunque entro i limiti di spesa complessiva prevista dal “Fondo nazionale” medesimo;

VISTO l'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, che prevede la riduzione della quota del fondo assegnata a ciascuna Regione come determinata ai sensi delle lettere a), b) e c) dello stesso comma 2 qualora “i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell' Autorità' di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere”;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 157, del 28 marzo 2018, registrato dalla Corte dei Conti, in data 3 maggio 2018, n. 1-1152, con il quale sono stati determinati i costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

CONSIDERATO che sullo schema di decreto di cui sopra è stata acquisita l'intesa in Conferenza Unificata, in data 22 febbraio 2018, a condizione che i criteri del decreto, in sede di prima applicazione, fossero applicati ad una quota del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, pari al 5 per cento della quota del medesimo “Fondo nazionale” da ripartire con i costi standard ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera b del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50;

VISTO l'articolo 27, comma 2-bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, che ai fini dell'applicazione di quanto previsto alle lettere a), b) ed e) del comma 2 dello stesso articolo dispone che “...le percentuali di riparto di cui alla tabella allegata al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'11 novembre 2014 sono modificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dall'esercizio 2018, in ragione dell'incidenza che sulle stesse hanno le variazioni del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;

CONSIDERATO che per la ripartizione delle risorse, stanziato sul “Fondo nazionale” nell'esercizio 2018, occorre applicare i soli criteri previsti dal più volte richiamato articolo 27, comma 2, lettere a) e b);

CONSIDERATO che non si è definita una modalità condivisa con le Regioni per ripartire una quota del “Fondo nazionale” sulla base del criterio indicato alla lettera a), del comma 2, dell’articolo 27 in parola e che, pertanto, per il 2018 non è possibile dare applicazione a quanto disposto dallo stesso comma 2, lettere a), b) e d), nonché a quanto prescritto dal successivo comma 2-bis;

VISTO l’articolo 27, comma 8, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, che ha disposto che “il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2013, n. 148, con le successive rideterminazioni e aggiornamenti ivi previsti, conserva efficacia fino al 31 dicembre dell’anno precedente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, alinea, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018”;

CONSIDERATO pertanto necessario, al fine di evitare gravi criticità che possano incidere sulla regolarità e continuità dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale eserciti sui territori delle Regioni a Statuto Ordinario, dare applicazione al disposto del richiamato articolo 27, comma 8;

CONSIDERATO che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2017 ha apportato modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2013 così come già modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2015;

CONSIDERATO che l’articolo 1 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri reca modifiche ai criteri di valutazione degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e che il successivo articolo 3 ha previsto che le decurtazioni delle risorse finanziarie da effettuare a carico delle Regioni a statuto ordinario, a seguito della verifica del raggiungimento dei predetti obiettivi, non siano più effettuate a valere sull’anticipazione, prevista dall’articolo 16-bis, comma 6, del decreto legge n. 95 del 2012, ma siano applicate con il decreto di riparto del saldo di cui all’articolo 16-bis, comma 5, del citato decreto legge relativo all’anno successivo a quello in cui è effettuata la citata verifica;

TENUTO CONTO che il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento in argomento sono riferiti all’anno 2016 e che i relativi dati economici e trasportistici sono stati acquisiti dall’Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale nell’esercizio 2017, benché integrati e corretti nell’esercizio 2018 su richiesta delle Regioni;

CONSIDERATO che all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2017 è stabilito, con riferimento agli indicatori di efficientamento, che l’incremento dell’indicatore superiore al minimo previsto possa essere considerato ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati per gli anni successivi;

CONSIDERATO, altresì, che al richiamato articolo 1 è stabilito, con riferimento agli indicatori di efficientamento, che incrementi inferiori rispetto a quelli previsti, pur comportando l’applicazione della penalità per l’anno di riferimento, sono considerati negli anni successivi ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati;

TENUTO CONTO che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economie e delle finanze n. 561 del 1° dicembre 2017 sono state ripartite le risorse stanziare sul fondo nazionale per l’esercizio 2017, quantificando per la Regione

Lazio, per la Regione Basilicata e per la Regione Umbria decurtazioni complessivamente pari ad euro 63.600.512,27, da applicare in occasione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economie e delle finanze, di riparto delle risorse stanziato sul medesimo "Fondo nazionale" per l'esercizio 2018;

CONSIDERATO che, su richiesta delle Regioni interessate, si è consentito alle aziende che avevano inserito sulla piattaforma telematica dell'Osservatorio dati economici e trasportistici erronei, riferiti agli esercizi 2014 e 2015, di apportare, sulla medesima piattaforma, le necessarie correzioni purché "certificate" come previsto per legge;

TENUTO CONTO che, a seguito delle correzioni di cui sopra, le decurtazioni da applicare alla Regione Lazio, alla Regione Basilicata ed alla Regione Umbria in applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economie e delle finanze n. 561 del 1° dicembre 2017, sono state rideterminate rispettivamente in euro 33.953.246,94 per la regione Lazio, euro 4.509.642,91 per la Regione Basilicata ed euro 5.906.177,49 per la Regione Umbria;

CONSIDERATO che le richiamate Regioni, al fine di evitare criticità finanziarie, hanno chiesto, in sede istruttoria per l'acquisizione della prescritta intesa in Conferenza Stato Regioni, che le decurtazioni rideterminate siano rateizzate in quote annuali per 8 anni a decorrere dal 2018;

TENUTO CONTO che le Regioni, in sede istruttoria per l'acquisizione della prescritta intesa al presente decreto, hanno chiesto di tener conto dei risultati, relativi all'esercizio 2018, sia pure provvisori, dell'attività svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'emanazione del decreto di cui all'articolo 27, comma 2-bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50;

RITENUTO, pertanto, opportuno, nelle more dell'adozione del decreto di cui al richiamato comma 2-bis, riportare nel presente decreto di riparto i dati istruttori forniti dall'Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale in relazione all'incidenza prodotta, nel 2018, sull'onere sostenuto dalle Regioni a statuto ordinario per i servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario, dalle variazioni del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria, introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";

TENUTO CONTO che, dei dati di cui sopra, eventualmente integrati e modificati, si terrà conto in sede di emanazione del richiamato decreto di cui all'articolo 27, comma 2-bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50;

CONSIDERATO che le Regioni hanno chiesto che il decreto di cui all'articolo 27, comma 2-bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 sia emanato entro il 30 giugno 2019;

CONSIDERATO che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economie e delle finanze n.19 del 29 gennaio 2018, è stata concessa alle Regioni a statuto ordinario un'anticipazione dell'80 per cento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di cui al punto 4 dell'articolo 27 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, pari complessivamente a euro 3.945.456.589,20;

CONSIDERATO che le decurtazioni accertate nell'anno 2017, con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale anche ferroviario eserciti sul territorio delle Regioni a statuto ordinario nell'esercizio 2016, devono essere applicate alle Regioni interessate, come previsto all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2017, in sede di riparto delle risorse stanziato sul "Fondo" per l'esercizio 2018;

CONSIDERATO che ai sensi del richiamato articolo 3, a decorrere dal 2017, il piano di riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, tiene conto anche delle eventuali correzioni, comunicate dalle aziende di trasporto pubblico locale all'Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale, dei dati utilizzati l'anno precedente per la verifica degli indicatori con l'eventuale integrazione o riduzione delle risorse attribuite alle Regioni interessate;

CONSIDERATO che l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2017 ha previsto che "alle Regioni che hanno subito eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri, i criteri di penalizzazione di cui al presente decreto non si applicano nell'anno in cui l'evento si è verificato e nell'anno successivo, qualora si protragga lo stato di emergenza. Inoltre, per tali Regioni è sospesa per un anno l'applicazione della penalità riferita all'anno precedente";

CONSIDERATO, pertanto, che alle Regioni che hanno subito eventi calamitosi nell'anno 2016, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri, i criteri di penalizzazione, di cui al presente decreto, non si applicano;

CONSIDERATO, altresì, che è sospesa l'applicazione delle penalità riferite all'anno 2016 per le Regioni che hanno subito eventi calamitosi nell'anno 2017 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri;

CONSIDERATO che le Regioni, per le quali sarebbe prevista l'applicazione di criteri di penalizzazione per l'anno 2016 e che hanno comunicato di aver subito "eventi calamitosi, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri", sono: Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Marche e Umbria;

TENUTO CONTO che è possibile ripartire tra le Regioni a statuto ordinario le risorse stanziato sul "Fondo nazionale" per l'esercizio 2018 applicando le percentuali di riparto indicate nella tabella 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2017, come modificata con l'intesa sancita in Conferenza Unificata, nella seduta del 5 agosto 2014, così come previsto dall'articolo 4 del medesimo provvedimento;

CONSIDERATO che l'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2017, prevede che lo 0,025 per cento delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, per un ammontare complessivo pari ad euro 1.233.138,50, sia destinato alla creazione della banca dati e del sistema informativo pubblico necessari al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

CONSIDERATO che il livello occupazionale si è mantenuto sostanzialmente invariato per tutte le Regioni verificate;

VISTA la nota n. 9063 del 16 novembre 2018 con la quale l'Osservatorio ha trasmesso i dati necessari per la verifica del raggiungimento da parte delle singole Regioni degli obiettivi di

efficientamento e razionalizzazione previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2017, così come previsto dall'articolo 5 del medesimo provvedimento;

VISTA l'intesa acquisita in Conferenza Unificata in data 22 novembre 2018;

DECRETA

Art. 1

Per l'anno 2018 le risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, pari complessivamente a 4.932.554.000 euro, sono ripartite fra le Regioni, al netto della quota dello 0.025 per cento destinata alla creazione della banca dati e del sistema informativo pubblico necessari al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 244/07, secondo le percentuali indicate nella tabella (1) di seguito riportata:

Tabella (1)	% di riparto	100%
ABRUZZO	2,69	132.639.267,25
BASILICATA	1,55	76.427.830,57
CALABRIA	4,28	211.039.428,93
CAMPANIA	11,07	545.842.635,10
EMILIA ROMAGNA	7,38	363.895.090,07
LAZIO	11,67	575.427.601,78
LIGURIA	4,08	201.177.773,37
LOMBARDIA	17,36	855.991.702,39
MARCHE	2,17	106.998.962,80
MOLISE	0,71	35.008.877,23
PIEMONTE	9,83	484.700.370,65
PUGLIA	8,09	398.903.967,30
TOSCANA	8,83	435.392.092,86
UMBRIA	2,03	100.095.803,91
VENETO	8,27	407.779.457,30
BANCA DATI E S.I.P		1.233.138,50
	100,00	4.932.554.000,00

Art. 2

Per l'anno 2018 l'impegno e l'erogazione del 20 per cento delle somme ripartite a favore delle Regioni a statuto ordinario sono effettuati, tenuto conto delle somme già impegnate ed erogate a favore di ciascuna Regione a titolo di anticipazione con il decreto interministeriale n. 19 del 29 gennaio 2018, secondo le quote di seguito riportate nella tabella (2) per ciascuna Regione:

Tabella (2)	% di riparto	20%	importo impegnato con D.I. n.19 del 29-01- 2018 e già erogato	Importo 20% da impegnare ed erogare
ABRUZZO	2,69	26.527.853,45	10.756,23	26.517.097,22
BASILICATA	1,55	15.285.566,11	6.197,83	15.279.368,28
CALABRIA	4,28	42.207.885,79	17.114,01	42.190.771,78
CAMPANIA	11,07	109.168.527,02	44.264,50	109.124.262,52
EMILIA ROMAGNA	7,38	72.779.018,01	29.509,67	72.749.508,34
LAZIO	11,67	115.085.520,36	46.663,66	115.038.856,69
LIGURIA	4,08	40.235.554,67	16.314,29	40.219.240,39
LOMBARDIA	17,36	171.198.340,48	69.415,70	171.128.924,78
MARCHE	2,17	21.399.792,56	8.676,96	21.391.115,60
MOLISE	0,71	7.001.775,45	2.839,01	6.998.936,44
PIEMONTE	9,83	96.940.074,13	39.306,24	96.900.767,89
PUGLIA	8,09	79.780.793,46	32.348,68	79.748.444,78
TOSCANA	8,83	87.078.418,57	35.307,64	87.043.110,93
UMBRIA	2,03	20.019.160,78	8.117,16	20.011.043,62
VENETO	8,27	81.555.891,46	33.068,42	81.522.823,04
		986.264.172,30	399.900,00	985.864.272,30

Art. 3

1. L'impegno e l'erogazione delle risorse di cui all'articolo 2 sono effettuati tenendo conto:
 - a) delle penalità applicate alle Regioni Lazio, Umbria e Basilicata con decreto Interministeriale n. 561 del 1° dicembre 2017, ai sensi di quanto disposto dal successivo articolo 5;

- b) del raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione, definiti dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2017, e realizzati da ciascuna Regione nell'esercizio 2016 come da tabella (3) di seguito riportata:

Tabella (3)	indicatori verificati							QUOTA attribuita alla Regione	Quota decurtata
	QUOTA DEL 10%	peso in %	Ricavo da traffico / (rinvio da traffico + corrispettivo)	peso in %	N° passeggeri trasportati	peso in %	Livello occupazionale		
ABRUZZO	12.879.262,27	60%		30%		10%	1.287.926,23	1.287.926,23	11.591.336,04
BASILICATA	7.421.136,25	60%	4.452.681,75	30%	2.226.340,88	10%	742.113,63	7.421.136,26	0,00
CALABRIA	20.491.911,72	60%		30%	6.147.573,52	10%	2.049.191,17	8.196.764,69	12.295.147,03
CAMPANIA	53.001.276,33	60%	31.800.765,80	30%		10%	5.300.127,63	37.100.893,43	15.900.382,90
EMILIA ROMAGNA	35.334.184,22	60%	21.200.510,53	30%	10.600.255,27	10%	3.533.418,42	35.334.184,22	0,00
LAZIO	55.873.974,24	60%		30%	16.762.192,27	10%	5.587.397,42	22.349.589,69	33.524.384,54
LIGURIA	19.534.345,75	60%	11.720.607,45	30%	5.860.303,72	10%	1.953.434,57	19.534.345,74	0,00
LOMBARDIA	83.116.726,03	60%	49.870.035,62	30%	24.935.017,81	10%	8.311.672,60	83.116.726,03	0,00
MARCHE	10.389.590,75	60%	6.233.754,45	30%		10%	1.038.959,08	7.272.713,53	3.116.877,23
MOLISE	3.399.359,19	60%	2.039.615,51	30%	1.019.807,76	10%	339.935,92	3.399.359,19	0,00
PIEMONTE	47.064.367,33	60%	28.238.620,40	30%	14.119.310,20	10%	4.706.436,73	47.064.367,33	0,00
PUGLIA	38.733.543,41	60%	23.240.126,05	30%	11.620.063,02	10%	3.873.354,34	38.733.543,41	0,00
TOSCANA	42.276.537,49	60%	25.365.922,50	30%	12.682.961,25	10%	4.227.653,75	42.276.537,49	0,00
UMBRIA	9.719.294,58	60%		30%	2.915.788,37	10%	971.929,46	3.887.717,83	5.831.576,75
VENETO	39.595.352,78	60%	23.757.211,67	30%	11.878.605,83	10%	3.959.535,28	39.595.352,78	0,00
	478.830.862,35		227.919.851,72		120.768.219,90		47.883.086,24	396.571.157,86	82.259.704,49

2. Le decurtazioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono state calcolate con riferimento allo stanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, relativo all'esercizio 2017 e sono state applicate nel presente decreto di riparto in attuazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2017.

Art. 4

1. Le decurtazioni di cui alla tabella (3), lettera b), comma 1, dell'articolo 3, non si applicano, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2017, alle Regioni per le quali nel 2016 si sono verificati "eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri".
1. Non si applicano le "decurtazioni" in sede di riparto dello stanziamento del "Fondo nazionale" per l'esercizio 2018 alle Regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Marche e Umbria.

Art. 5

Le decurtazioni applicate alle Regioni Lazio, Umbria e Basilicata, in sede di ripartizione delle risorse stanziate sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, ed in applicazione del decreto interministeriale n. 561 del 1° dicembre 2017, sono rateizzate a decorrere dal 2018 in 8 rate come da tabella (4) di seguito riportata:

Tabella (4)	REGIONI		
	LAZIO	UMBRIA	BASILICATA
Importo decurtazione anno 2015 (F.do TPL 2016)	33.953.246,94	5.906.177,49	4.509.642,91
RATA (2018)	4.244.155,87	738.272,19	563.705,36
RATA (2019)	4.244.155,87	738.272,19	563.705,36
RATA (2020)	4.244.155,87	738.272,19	563.705,36
RATA (2021)	4.244.155,87	738.272,19	563.705,36
RATA (2022)	4.244.155,87	738.272,19	563.705,36
RATA (2023)	4.244.155,87	738.272,19	563.705,36
RATA (2024)	4.244.155,87	738.272,19	563.705,36
RATA (2025)	4.244.155,87	738.272,19	563.705,36

Art. 6

Si riporta di seguito – tabella (5) – il piano di riparto del 20 per cento dello stanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, relativo all'esercizio 2018, in considerazione di quanto previsto dai precedenti articoli 3,4 e 5:

tabella (5)	% di riparto	20%	Importo decurtazione anno 2015 (F.do TPL 2016) 1 RATA	quota penalità 1 RATA redistribuita	TOTALE EROGATO
ABRUZZO	2,69	26.517.097,22		149.176,07	26.666.273,29
BASILICATA	1,55	15.279.368,28	563.705,36	85.956,47	14.801.619,39
CALABRIA	4,28	42.190.771,78		237.350,78	42.428.122,55
CAMPANIA	11,07	109.124.262,52		613.895,58	109.738.158,10
EMILIA ROMAGNA	7,38	72.749.508,34		409.263,72	73.158.772,06
LAZIO	11,67	115.038.856,69	4.244.155,87	647.169,05	111.441.869,88
LIGURIA	4,08	40.219.240,39		226.259,62	40.445.500,00
LOMBARDIA	17,36	171.128.924,78		962.712,49	172.091.637,27
MARCHE	2,17	21.391.115,60		120.339,06	21.511.454,66
MOLISE	0,71	6.998.936,44		39.373,61	7.038.310,05
PIEMONTE	9,83	96.900.767,89		545.130,40	97.445.898,29
PUGLIA	8,09	79.748.444,78		448.637,33	80.197.082,11
TOSCANA	8,83	87.043.110,93		489.674,61	87.532.785,55
UMBRIA	2,03	20.011.043,62	738.272,19	112.575,25	19.385.346,69
VENETO	8,27	81.522.823,04		458.619,37	81.981.442,41
		985.864.272,30	5.546.133,42	5.546.133,42	985.864.272,30

Art. 7

In applicazione di quanto disposto dagli articoli precedenti il piano di riparto e di erogazione delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, per l'esercizio 2018 è riportato nella seguente tabella (6):

Tabella (6)	%	RIPARTO DEL 100%	RIPARTO del 80%	RIPARTO DEL 20%	penalità DI n.561 del 1/12/17 (1 rata)	decurtazioni sospese	RIPARTO DEL 100% erogato
ABRUZZO	2,69	132.639.267,25	106.122.170,03	26.666.273,29			132.788.443,32
BASILICATA	1,55	76.427.830,57	61.148.462,29	14.801.619,39	563.705,36		75.950.081,68
CALABRIA	4,28	211.039.428,93	168.848.657,15	42.428.122,55			211.276.779,70
CAMPANIA	11,07	545.842.635,10	436.718.372,59	109.738.158,10			546.456.530,68
EMILIA ROMAGNA	7,38	363.895.090,07	291.145.581,72	73.158.772,06			364.304.353,79
LAZIO	11,67	575.427.601,78	460.388.745,09	111.441.869,88	4.244.155,87		571.830.614,96
LIGURIA	4,08	201.177.773,37	160.958.532,99	40.445.500,00			201.404.032,99
LOMBARDIA	17,36	855.991.702,39	684.862.777,61	172.091.637,27			856.954.414,88
MARCHE	2,17	106.998.962,80	85.607.847,20	21.511.454,66			107.119.301,86
MOLISE	0,71	35.008.877,23	28.009.940,79	7.038.310,05			35.048.250,84
PIEMONTE	9,83	484.700.370,65	387.799.602,76	97.445.898,29			485.245.501,05
PUGLIA	8,09	398.903.967,30	319.155.522,51	80.197.082,11			399.352.604,63
TOSCANA	8,83	435.392.092,86	348.348.981,93	87.532.785,55			435.881.767,47
UMBRIA	2,03	100.095.803,91	80.084.760,28	19.385.346,69	738.272,19		99.470.106,97
VENETO	8,27	407.779.457,30	326.256.634,26	81.981.442,41			408.238.076,67
		4.931.320.861,50	3.945.456.589,20	985.864.272,30	5.546.133,42	0,00	4.931.320.861,50
BANCA DATI E S.I.P		1.233.138,50					1.233.138,50
Art. 1 del DPCM 26/05/2017							
		4.932.554.000,00					4.932.554.000,00

Art. 8

In ragione dell'incidenza delle variazioni del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria sugli oneri sostenuti dalle Regioni a statuto ordinario nell'anno 2018 per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviari, si procede, con la tabella (7) di seguito riportata, a quantificare, in via provvisoria, gli incrementi (colonna A) e i decrementi di spesa (colonna C) sostenuti dalle singole Regioni:

Tabella (7)			A		B	C	
	canone 2017	canone 2018	incremento canone di accesso	%	oneri da coprire con decremento canoni di accesso	decremento canone di accesso	%
ABRUZZO	8.919.153,37	11.142.233,84	2.223.080,47	10,25	2.025.432,01		
BASILICATA	3.425.610,17	3.530.742,64	105.132,47	0,48	95.785,41		
CALABRIA	10.243.568,65	12.191.145,24	1.947.576,59	8,98	1.774.422,48		
CAMPANIA	39.845.140,83	30.626.640,30				-9.218.500,53	46,64
EMILIA ROMAGNA	36.399.958,17	43.066.313,17	6.666.355,00	30,73	6.073.666,25		
LAZIO	60.901.795,21	57.299.584,54				-3.602.210,67	18,22
LIGURIA	23.879.081,88	21.918.535,91				-1.960.545,97	9,92
LOMBARDIA	96.718.402,66	91.796.104,76				-4.922.297,90	24,90
MARCHE	7.043.560,94	7.374.727,95	331.167,01	1,53	301.723,79		
MOLISE	3.596.101,68	5.103.220,58	1.507.118,90	6,95	1.373.124,77		
PIEMONTE	51.090.758,64	51.027.281,79				-63.476,85	0,32
PUGLIA	10.779.863,28	12.535.264,79	1.755.401,51	8,09	1.599.333,20		
TOSCANA	61.145.378,73	62.753.198,07	1.607.819,34	7,41	1.464.872,19		
UMBRIA	9.160.276,43	10.483.126,88	1.322.850,45	6,10	1.205.239,16		
VENETO	39.203.154,79	43.432.618,33	4.229.463,54	19,49	3.853.432,64		
	462.351.805,43	464.280.738,79	21.695.965,28		19.767.031,92	-19.767.031,92	

Delle decurtazioni di cui sopra (colonna C) relative alle risorse assegnate alle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia e Piemonte e dei corrispondenti incrementi (colonna B) delle risorse assegnate alle Regioni Abruzzo, Basilica, Calabria, Emilia Romagna, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto si tiene conto, con eventuali integrazioni e modifiche e con riferimento al solo esercizio 2018, in sede di emanazione e applicazione del decreto di cui al comma 2-bis, dell'articolo 27, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 da emanarsi entro il 30 giugno 2019.

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

Il Ministro dell'economia e
delle finanze